

DISCIPLINARE TECNICO

DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, E PER LA GESTIONE NONCHE' L'AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO CATASTO.

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA N. 119 DEL 22.06.2018, n. 29 del 08.02.2022 e della Legge Regionale n. 39 del 20.11.2008.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- ✓ **L. 10/91 e s.m.i.**
- ✓ **D.P.R. 412/93 e s.m.i**
- ✓ **D.P.R. 551/99 e s.m.i**
- ✓ **D.LGS. 192/2005 e s.m.i**
- ✓ **D.LGS. 311/2006. e s.m.i.**
- ✓ **D.G.R (Regione Campania) n. 21 DEL 19/02/2007.**
- ✓ **Decreto (M.S.E) del 22/11/2012 (GU n.21 del 25/01/2013)**
- ✓ **DPR 74/2013**
- ✓ **L. n.90/2013**
- ✓ **CIRCOLARE APPLICATIVA (Regione Campania), Prot. 2013 – 0809614, del 26/11/2013**
- ✓ **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 22W DEL 13.02.2015**
- ✓ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA N. 119 DEL 22.06.2018**
- ✓ **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 02W DEL 02.01.2019**
- ✓ **Linee Guida Enea del 26.09.2014**
- ✓ **Legge Regionale n. 39 del 20.11.2018**
- ✓ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA N. 29 DEL 08.02.2022_ADEGUAMENTO TARIFFE**
- ✓ **D. Lgs. 10 giugno 2020, n. 48**

Oggetto del Disciplinare Tecnico (DT)

La Provincia di Caserta, quale autorità competente nell'ambito della propria autonomia, con il presente Disciplinare Tecnico:

- A. STABILISCE I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA;
- B. INDIVIDUA E CONFERMA NELLA SOCIETÀ TERRA DI LAVORO S.P.A. L'ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO TITOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, QUALE REGOLAMENTATA DAL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO;
- C. ORDINA L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO ED ISPEZIONE/VERIFICA TECNICO-DOCUMENTALE IN SITO SUGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LETTERA «A».

Premessa

La Provincia di Caserta, con l'adozione del Presente regolamento, intende promuovere la qualità dell'ambiente, l'uso razionale dell'energia, nonché la sicurezza degli impianti, attraverso un complesso di regole e garanzie nel campo del controllo e della manutenzione degli impianti termici.

La *Legge n. 10/91*, nell'ambito delle «norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», stabiliva all'art. 31 comma 3 che «i Comuni con più di 40mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

In ambito europeo, la normativa di riferimento è rappresentata dalla *Direttiva n. 2002/91/CE* sull'efficienza energetica degli edifici nella Comunità Europea.

La *Direttiva* è stata recepita a livello nazionale con il *Dlgs n. 192/2005* che ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni dei sistemi di climatizzazione invernale ed estiva nonché la manutenzione e l'esercizio degli stessi.

A livello regionale, la Regione Campania, ai sensi degli artt. 9, 10 del *Dlgs n. 192/05* e nell'ambito dello stesso, ha recepito la *Direttiva 2002/91/CE* con *DGR n. 21 del 19/01/07*. Nella stessa, tra l'altro, si:

- 1. INDIVIDUAVA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI E TECNICO-AMMINISTRATIVI, NEI COMUNI CON PIÙ DI 40.000 ABITANTI E NELLE PROVINCE, PER LA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO, GLI ORGANISMI COMPETENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELLA LEGGE 10/91, DPR 412/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- 2. CONSENTIVA, ANALOGAMENTE, AI COMUNI E ALLE PROVINCE, CHE AVESSERO GIÀ ATTIVATO CON PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELL'ALLEGATO «L» DEL D. LGS. 192/05, L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE IN

CORSO.

Nel mentre, la *Commissione Europea*, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, avviava una procedura di infrazione (2006/2378) nei confronti della Repubblica Italiana, con ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE per l'assenza nell'ordinamento italiano di un'adeguata disciplina sulle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva.

Con *DPR 74/2013* sono stati conseguentemente ri-definiti ed integrati i **CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, NONCHÉ I REQUISITI PROFESSIONALI E I CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER ASSICURARE LA QUALIFICAZIONE E L'INDIPENDENZA DEGLI ESPERTI E DEGLI ORGANISMI CUI AFFIDARE I COMPITI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192/05 E SS.MM.II.**

In data 26/11/2013, la *Regione Campania*, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 10 DPR 74/2013, nel provvedere affinché venisse assicurata la coerenza dei propri provvedimenti con le nuove disposizioni, assunte come riferimento minimo inderogabile, ha emanato la *Circolare (Prot. 2013 – 0809614) sull'applicazione del DPR 74/2013* con la quale ha precisato che «restano in vigore le disposizioni e le competenze già stabilite dalla Regione Campania con *D.G.R. n. 21/2007* in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici».

Successivamente la Regione Campania con la legge regionale n. 39 del 20 novembre 2018, all'art. 2, comma 2, nel confermare che le Autorità Competenti relative ai Comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti sono individuate nella Città Metropolitana di Napoli e nelle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno secondo le rispettive competenze, ha previsto al comma 5 dell'anzidetto articolo che le Province, quali Autorità Competenti, possono svolgere le attività di propria competenza anche mediante l'affidamento del servizio ad organismi qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, denominati soggetti esecutori, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici, con oneri a carico degli utenti.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 28 della Legge Regionale, è stato redatto il presente Regolamento con il quale vengono disciplinate le attività di competenza nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente in materia (D.lgs. n. 192/05 e s.m.i. e D.p.r. n. 74/13) e della Legge Regionale.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno validità nelle more della realizzazione del Ca.R.I.T(*Catasto Regionale Impianti Termici*) di cui all'art. 15 della Legge Regionale, della definizione delle Linee guida di cui all'art. 11 comma 2 della suddetta legge e di eventuali altri dettati normativi di rango superiore che potranno determinarne le loro modifiche o la loro decadenza.

Di conseguenza, la *Provincia di Caserta*, quale Autorità Competente, provvede ad adeguare le proprie disposizioni **IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA**

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI ALLE PREVISIONI DI CUI AL DPR 74/2013, ASSUMENDOLI COME RIFERIMENTO MINIMO INDEROGABILE (ART. 10 COMMA 2 DPR 74/2013) E DELLA LEGGE REGIONALE.

Art. 1. Definizioni

Le definizioni inerenti l'attività di ispezione e controllo sull'effettivo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi energetici, sono stabilite dall'art. 3 della Legge Regionale, che richiama i contenuti di cui all'art. 2, comma 1 e l'allegato "A" del D. lgs. N. 192/2005.

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni :

- a) Per **attestato di prestazione energetica (APE)**: il documento redatto ed asseverato da un professionista abilitato e rilasciato per edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati all'art. 6 comma 6 della L.90/2013. L'APE contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
- b) **Le attività di accertamento**: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti (Allegato A, comma 1 D. Lgs. 311/2006; si integra la definizione, introducendo il concetto di "climatizzazione" DPR 74/2013 con: ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione per assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, al regolare esercizio e conduzione degli impianti nonché alla loro corretta installazione
- c) Per **bollino verde**(detto anche *seriale*). Attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico dovuto (CIT_CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI), ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, alla Provincia o all'organismo incaricato, applicato dal manutentore previo rimborso del costo stabilito dall'Ente Locale competente; apposto sia sotto forma di etichetta adesiva e/o con procedura telematica dal manutentore di fiducia dell'utente, su ognuna delle tre copie costituenti il rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e/o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) redatto al termine delle operazioni di controllo periodico;
- d) **lettera soppressa**
- e) Per **catasto impianti**: l'archivio su supporto informatico realizzato dalla Provincia di Caserta, o dall'organismo incaricato, ed utilizzato per l'elencazione, la numerazione, la gestione e l'archiviazione dei dati relativi agli impianti termici esistenti sul territorio di competenza;

- f) Per climatizzazione invernale o estiva: l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti, di dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria (Allegato A, comma 4, d. Lgs. 311/2006;

Tipologia di "climatizzazione":

- a) **climatizzazione invernale**: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) **produzione di acqua calda sanitaria**: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) **climatizzazione estiva**: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) **illuminazione**: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
 - e) **cogenerazione** : produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- g) **Per conduzione**: il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico, o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di confort (Allegato A, comma 5, d.lgs. 311/2006;

Si integra il concetto di "**combustione**": processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

- h) **Per controllo sugli edifici o sugli impianti**: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato (manutentori), al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e

l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria (Allegato A, comma d.lgs. 311/2006);

"involucro edilizio": è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;

Si integra il concetto di "edificio adibito ad uso pubblico": è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

Si integra il concetto di "edificio di proprietà pubblica": è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

Si integra il concetto di unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato).

- i) Per **certificazione energetica dell'edificio**: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
- j) Per **esercizio e manutenzione sugli impianti**: il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale (Allegato A, comma 10, D. Lgs 311/2006);

Si integra il concetto di "esercizio": attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

- k) Per **fluido termovettore**: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- l) Per **impianto termico**: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Mentre con l'introduzione **dell'art. 2 della legge 90/2013**:

Non sono considerati impianti termici:

- a) *apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad*

uso residenziale ed assimilate.

- b) Gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998, Prot. n. 206312).*

Impianto Termico (ai sensi dell'art.2 del D.lgs n.48/20): impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

II) generatore di calore a biomassa solida: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) nella Parte I, Sezione 2, dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;

m) **Per impianto termico di nuova installazione:** impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico (Allegato A, comma 15 D. Lgs. 311/2006);

n) **Per ispezioni su edifici ed impianti:** gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti (Allegato A, comma 19, D. Lgs. 311/2006);

controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

o) **Per libretto unico di climatizzazione:** il documento previsto, Art. 7 comma 5 del D.P.R. 74, per gli impianti inferiore ai 35 KW che uguale o superiore ai 35 KW, con Decreto Ministeriale attuativo del 10 febbraio 2014, che sostituisce ai sensi dell'art. 07 comma 5 DPR 74/2013 il vecchio libretto di impianto e di centrale;

p) **Per locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

q) **Per macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

r) **Per manutentore:** il tecnico qualificato ai sensi della ex Legge 5 Marzo 1990, n. 46 e successive

modifiche ed integrazioni, oggi D.M. 37/08, ed iscritto negli appositi elenchi C.C.I.A.A., al quale il responsabile dell'impianto, commissiona il controllo e l'eventuale manutenzione dell'impianto termico;

- s) **Per manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- t) **Per manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- u) Per modello "F"; lettera soppressa dalla seguente: **dichiarazione di avvenuto controllo e manutenzione:** trasmissione e consegna, a cura del manutentore, nel rispetto dei termini fissati, del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) all'Organismo Territoriale di Controllo. L'RCEE deve essere corredato del contributo economico previsto per la fascia di potenza cui l'impianto afferisce, D.P.R. 74, art. 8 comma 5 con Decreto Ministeriale attuativo del 10 febbraio 2014

Per modello "G"; lettera soppressa dalla seguente: **dichiarazione di avvenuto controllo e/o manutenzione:** trasmissione e consegna, a cura del manutentore, nel rispetto dei termini fissati, del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e/o del Rapporto di Controllo e Manutenzione (RCM) degli impianti alimentati a biomassa solida, all'Organismo Territoriale di Controllo. L'RCEE deve essere corredato del contributo economico previsto per la fascia di potenza cui l'impianto afferisce, D.P.R. 74, art. 8 comma 5 con Decreto Ministeriale attuativo del 10 febbraio 2014

- a) **Per occupante:** è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici, (Allegato A, comma 23, D. Lgs. 311/2006);
- b) **Per oneri a carico dell'utente:** gli oneri previsti dall'art. 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 10 del DPR 74/2013 ed art. 17 della Legge Regionale, relativi ai controlli effettuati dalla Provincia di Caserta, ovvero organismo incaricato, tesi ad accertare lo stato di manutenzione, di esercizio, ed il rendimento di combustione degli impianti termici;
- c) **Per autorità competente:** la Provincia di Caserta che, sulla base di specifiche disposizioni regionali (art.2, comma 2 della legge regionale n. 39 del 20.11.2018), è titolare della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- d) **Organismo Territoriale di controllo:** l'Organismo che esercita, per conto dell'Autorità Competente, la Funzione Pubblica di censimento, accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;

- e) **Biomassa solida:** i materiali identificati nell'Allegato X, sezione 2 della parte V del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. di cui alle lettere f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; g) carbone di legna; h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4;
- f) **Per periodo annuale d'esercizio:** il periodo dell'anno, definito dall'art. 9 del D.P.R. 412/93 e s.m.i., in cui è consentita l'accensione dell'impianto termico. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali devono essere condotti in modo tale da non superare i valori massimi di temperatura fissati dal D.P.R. n. 74/'13:
- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale e assimilabili;
 - 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici. Per la Provincia di Caserta, tale periodo è definito dai seguenti limiti massimi relativi alla durata giornaliera di attivazione ed al periodo annuale di funzionamento:
- Per i comuni di Gallo Matese, Letino, Roccamonfina, San Gregorio Matese, Valle Agricola, ubicati in zona climatica "E": 14 ore giornaliere, dal 15 Ottobre al 15 Aprile;
- Per i Comuni di Ailano, Caianello, Caiazzo, Capriati al Volturno, Castel di sasso, Castel Morrone, Catello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Formicola, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia sannitica, Liberi, Marzano Appio, Pietravairano, Prata Sannita, Presenzano, Raviscanina, Rocca D'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Sant'Angelo D'Alife, Teano e Tora e Piccilli, ubicati in zona climatica "D": 12 ore giornaliere, dal 01 novembre al 15 aprile;
- Per i restanti comuni, ubicati in zona climatica "C", 10 ore giornaliere, dal 15 novembre al 31 Marzo;
- Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
- g) **Per potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- h) **Per potenza termica del focolare di un generatore di calore:** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- i) **Per potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- j) **Per proprietario dell'impianto termico:** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

- k) **Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare
- l) **Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico :** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- m) **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- n) **pompa di calore:** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- o) **Per responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- p) Per **ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- **Scheda identificativa :** dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a responsabile dell'impianto;
 - **soggetto esecutore:** autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
 - **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
 - **unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

- **unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

q) **Dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica e manutenzione** : il documento, la dichiarazione di avvenuto controllo e/o manutenzione, cioè il Rapporto di **Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)** e/o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida,, sul quale sono riportati i dati identificativi, tecnici, e di funzionamento dell'impianto termico, in funzione della potenza nominale dello stesso; redatto su apposito pre-stampato, sul quale il tecnico riporta i risultati dell'ispezione eseguita;

La trasmissione e consegna all'Organismo Territoriale di Controllo, è ad esclusiva cura del manutentore, nel rispetto dei termini fissati. L'RCEE e/o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida, deve essere corredato del contributo economico previsto per la fascia di potenza cui l'impianto afferisce, D.P.R. 74, art. 8 comma 5 con Decreto Ministeriale attuativo del 10 febbraio 2014).

Per Rapporto di Prova: il documento rilasciato dal Verificatore della Provincia, ovvero l'organismo incaricato, al responsabile dell'impianto, al fine di attestare l'avvenuta verifica dell'impianto;

rapporto di controllo e manutenzione (RCM) di un generatore di calore alimentato da biomassa solida: rapporto di controllo e manutenzione denominato "tipo 1 BS", non rientrante nella definizione dell'art. 2, comma 1 del D.M. 10/02/2014, attinente alle peculiarità dei gruppi termici a biomassa solida, ai sensi del D.M. 28/04/2005, D.Lgs. 152/06, del Decreto del 07/11/2017 n.186, del D.M. 26/06/2015 e delle UNI 10847, UNI 13384-1 e UNI 10683/2012, alimentati dai combustibili identificati alle lettere f), g) e h) della Parte I, sezione 2 dell'Allegato X alla parte quinta del D.L. 152/06 e ss.mm.ii.;

rapporto di controllo e di efficienza energetica (RCEE): rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui all'art. 8, comma 5, del DPR 74/2013, rispondenti agli allegati del D.M. 10/02/2014: Allegato I (libretto di climatizzazione); Allegato II (tipo 1 "gruppi termici"); Allegato III (tipo 2 "gruppi frigo"); Allegato IV (tipo 3 "scambiatori"); Allegato V (tipo 4 "cogeneratori") non utilizzabili per gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto;

- r) **Per rendimento termico utile di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare Allegato A, comma 3 D.lgs. 311/2006;
- s) **Per ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità

- immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato allegato A, comma 34 D. Lgs 311/2006;
- t) Per **SCOP**: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
 - u) Per **SEER**: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
 - v) Per **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
 - a) *prodotto dalla combustione;*
 - b) *ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);*
 - c) *contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;*
 - d) *contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;*
 - w) Per **sostituzione di un generatore di calore**: è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze Allegato A comma 36 d. Lgs 311/2006 e s.m.i.;
 - x) Per **terzo responsabile dell'impianto termico**: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici, Allegato A comma 38, d.lgs. 311/2006;
 - y) Per **Ispettore (già Verificatore)**: il tecnico incaricato dalla Provincia di Caserta, ovvero dell'organismo incaricato affidatario, competente a svolgere le verifiche per accertare l'effettivo stato di manutenzione e la reale efficienza degli impianti termici;

Art. 2

Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio dei Comuni della Provincia di Caserta, con popolazione inferiore o uguale a 40.000 abitanti, gli adempimenti, a cura della Provincia di Caserta ovvero dell'organismo incaricato, connessi alle verifiche dello stato di manutenzione, e di esercizio degli impianti termici, compreso il rendimento di combustione, in attuazione dell'art. 31 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e dell'Allegato L del d.lgs. 311/2006 e del D.P.R. n. 74/2013 ed integrato dal D.M. n.186/17 e dal D.Lgs. n.48/20 .

- a) Esegue l'accertamento e l'analisi dei rapporti di controllo di efficienza energetica (rcee) pervenuti.
- b) Esegue l'accertamento documentale e qualora ne rilevi la necessità, si attiva, presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991 n° 10, del dpr 412/93, del dpr n° 551/99, e del dpr 74/2013.
- c) Censisce, sul territorio di competenza, gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, istituendo, gestendo ed aggiornando continuamente il catasto territoriale degli impianti termici come da comma del presente articolo.
- d) Promuove ed organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

2. **Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici** così come definiti dalla lettera l) dell'art. 1 del presente regolamento

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i moduli radianti, gli aerotermini e i termoconvettori, gli impianti di qualsiasi potenzialità che siano alimentati a combustibile solido e siano collegati ad una rete di distribuzione del calore, gli impianti di climatizzazione a pompa di calore con sistemi di tipo split, multisplit, a volume di refrigerante variabile con i limiti di cui al successivo periodo, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi etc., gli impianti tecnologici idrico sanitari che provvedono alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge Regionale, sono soggetti ad accertamenti ed ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 Kw;
- b) impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;

impianti di produzione di acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, ad esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale ed assimilate

Per l'implementazione del Catasto Provinciale degli Impianti Termici, gli impianti alimentati da fonte biomassa, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all'articolo 9, comma 15 della Legge Regionale n. 39/2018, corredato del corrispondente contributo (onere previsto) impianti termici, di cui all'articolo 15, comma 2, **nella misura ridotta del 50 per cento**.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale, non sono soggetti ad attività di controllo in quanto non considerati impianti termici civili, gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

Gli impianti di climatizzazione a pompa di calore con sistemi di tipo split, multisplit, a volume di refrigerante variabile, sono soggetti ad accertamento ed ispezione nel caso in cui la somma complessiva delle potenze delle apparecchiature installate nella medesima unità immobiliare sia uguale o superiore a 10 kW.

Se l'impianto è alimentato da due generatori di calore il cui funzionamento del primo escluda il secondo e viceversa, si dovrà dichiarare un unico impianto ma presentare il rapporto di controllo di entrambi i generatori. Si dovrà applicare il bollino al generatore avente potenza più elevata.

In merito agli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale mediante pompe di Calore, si precisa che:

- a) Sono soggetti ad accertamento ed ispezione quando la somma complessiva delle potenze degli apparecchi/split installati in una stessa unità immobiliare è uguale o superiore a 10 kW.
- b) Per le sole civili abitazioni, sono soggetti solo se costituiscono la fonte principale di riscaldamento e la somma delle singole potenze nominali, rese in riscaldamento, degli apparecchi/split installati è uguale o maggiore di 10 kW;
- c) Se nella stessa unità immobiliare vi sono due o più split a pompa di calore con potenzialità < 10 kW si dovrà effettuare la somma delle potenze di ogni singolo apparecchio/split al fine di calcolare la potenzialità totale dell'impianto;
- d) Se nella stessa unità immobiliare vi sono due o più apparecchi a pompa di calore con potenzialità ≥ 10 kw non collegati alla stessa rete di canalizzazione si dovranno considerare impianti separati e dichiararli separatamente;
- e) Se nella stessa unità immobiliare sono presenti due o più apparecchi a pompa di calore collegati alla stessa rete di canalizzazione si deve considerare un unico impianto con potenzialità totale pari alla somma delle potenzialità delle pompe di calore collegate;

Sono esclusi gli impianti termici realizzati con apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti al presente regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW.

Art. 3

Responsabile di impianto termico

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, dell'art. 6 del D.P.R. 74 e art. 7 della Legge Regionale, il **responsabile dell'impianto termico** è così individuato:
 - a1) Il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;
 - a2) L'occupante a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
 - a3) Il terzo responsabile, se nominato dal proprietario o dall'occupante, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, e s.m.i., il cui nominativo deve essere registrato sul libretto d'impianto e sul quale deve essere apposta la firma per accettazione della funzione, e al quale è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, fermo restando che l'occupante

stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative al rispetto del periodo, degli orari e della temperatura di esercizio dell'impianto;

b) Per impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 KW:

b1) L'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

b2) I proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore;

b3) Il terzo responsabile, se nominato dal proprietario o dall'occupante, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, e s.m.i., il cui nominativo deve essere registrato sul libretto d'impianto e sul quale deve essere apposta la firma per accettazione della funzione

Art. 4

Obblighi del responsabile di impianto di termico – Controllo e Manutenzione – Controllo di Efficienza Energetica

1. Ai sensi dell'Allegato A, comma 10, del D. Lgs. 311/2006, il responsabile dell'esercizio e manutenzione di un impianto termico, assume la responsabilità della gestione dell'impianto consistente nelle attività di conduzione, controllo, manutenzione ordinaria, e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
2. **Il responsabile dell'impianto termico** nel rispetto dell'articolo 7 del d.p.r. 74/2013:
 - a) Provvede a tener aggiornato il **libretto unico di impianto, D.P.R. 74, art. 8 comma 5**;
 - b) Assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi;
 - c) Rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, e di salvaguardia ambientale;
 - d) Provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
3. Il responsabile dell'impianto, in particolare, come stabilito dall'Allegato L del D. Lgs. 311/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 del d.p.r. 74/2013:
 - a) Provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione con le modalità nell'ordine di seguito indicati:
 - a1) conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente;
 - a2) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche di cui al punto a1), o queste non siano più disponibili;
 - a3) secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo qualora non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante;

- b) Deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali;
 - c) Eventuali libretti utilizzati in precedenza devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto che va aggiornato nel caso intercorrano delle modifiche (sostituzione o inserimento di componenti, ecc.).
 - d) In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile (vendita, locazione, comodato d'uso, ecc.), come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013, il libretto di impianto deve essere consegnato all'avente causa debitamente aggiornato ed unitamente ad eventuali allegati (dichiarazione di conformità, rapporti di controllo, RCEE, rapporti di ispezione, ecc.).
4. **Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti di climatizzazione** devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la cadenza contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente nonché alle periodicità e/o modalità concordate e stabilite tra il responsabile dell'impianto ed il tecnico manutentore mediante l'allegato 4 del presente Disciplinare Tecnico così come previsto all'art. 7, comma 4 del D.P.R 74/2013.
5. **Il manutentore incaricato, e nel caso di nuovo impianto, l'installatore, deve:** Definire e dichiarare in forma scritta al responsabile dell'impianto, come previsto dall'art. 7, comma 4 del DPR 74/2013 , quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vanno effettuate, riportandole eventualmente sullo stesso rapporto di controllo, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 18.4.10 lettera j);

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti di climatizzazione, l'operatore che effettua tali operazioni provvederà a redigere e sottoscrivere un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e/o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida da rilasciare al responsabile dell'impianto.

L'originale del predetto rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 7 comma 5 del DPR 74/2013. Gli RCEE dovranno pervenire all'Organismo Territoriale di Controllo (Terra di Lavoro S.p.A.) nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa con provvedimento reso noto alla popolazione interessata, nel rispetto dell'art. 9 comma 7 del DPR 74/2013. Gli RCEE devono essere completi dell'etichetta adesiva attestante il versamento del contributo (bollino verde), del timbro e firma dell'operatore, controfirmati

dal titolare, responsabile o amministratore, che ne conserverà una copia per ricevuta e presa visione.

c1) **I Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)** ¹ prevedono una sezione, sotto forma di *check-list*, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

- a) In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di **climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 5 kW** (legge 90/2013) e sugli impianti di **climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW**, **si effettua un controllo di efficienza energetica** riguardante:

1. *la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;*

- b) Gli interventi di cui al precedente punto «A» sono effettuati secondo le tipologie dei rispettivi Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica, come individuati all'Allegato A del DPR 74/2013.

- c) I controlli di efficienza energetica di cui ai punti «A e B» devono essere inoltre realizzati:

2. *all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;*

3. *nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;*

4. *nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.*

- d) Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al punto «C»;

- e) Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B di cui al DPR 74/2013;

- f) Rispetta il periodo annuale di esercizio dell'impianto osservando l'orario prescelto, i limiti della durata giornaliera di attivazione consentita e il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle normative vigenti.

5. In presenza di impianto termico non utilizzato (e quindi non soggetto a manutenzione, prove fumi, certificazione e controlli periodici) esclusivamente nei casi di palese non funzionamento per:

- a) il cui contratto con l'ente distributore sia stato disdetto con apposizione dei sigilli allo stesso.

- b) **Nel caso di alimentazione diversa** (GPL, GASOLIO, BIOMASSE ETC.) è necessario il rilascio della dichiarazione, art. 7 D.M. 37/08, da parte di manutentore o tecnico abilitato attestante

¹ SINO ALL'EMANAZIONE DEI NUOVI «RCEE» SARANNO UTILIZZATI I RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO (ALLEGATO «G O F»).

il distacco dall'impianto domestico come generatore di calore. Con apposizione dei sigilli alla tubazione in entrata al generatore di calore

Il responsabile dell'impianto, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, deve inviare copia della documentazione dei punti a) e b) del comma 5 art. 4 del presente regolamento, entro 30 giorni dall'avvenuto distacco, che in sua mancanza, sarà soggetto a controllo d'ufficio, con onere a suo carico ai sensi dell'art. 15 e suoi comma, del presente regolamento. Deve essere trasmessa utilizzando apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio (rif. modello allegato 14 alle Linee Guida Enea), il cui modello è disponibile anche sul sito dell'organismo incaricato.

In presenza di impianto termico(climatizzazione) non completato, ossia solo tubazioni, tubazioni e radiatori ma non generatore di calore, il responsabile dell'impianto deve inviare copia della documentazione prevista dal DM 37/08 rilasciata obbligatoriamente dal Tecnico abilitato entro 30 gg. dall'intervento realizzato che in sua mancanza, sarà soggetto a controllo d'ufficio, con onere a suo carico ai sensi dell'art. 15 e suoi comma, del presente regolamento.

Qualora abbia provveduto a farsi rilasciare la suddetta dichiarazione DM 37/08 e suoi allegati nei 30 gg dalla data di realizzazione dell'intervento, la esibirà direttamente agli uffici preposti, che una volta verificata la validità e completezza della stessa dichiarazione, e con esito positivo sarà abolito l'onere emesso, con esito negativo verrà confermato l'onere emesso a carico dell'utente;

Art. 5

Terzo Responsabile

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo.
2. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega, di cui all'Art. 6 comma 1 del DPR 74/2013, non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.
4. Il terzo responsabile, ai fini dell'Art. 6 comma 3 del DPR 74/2013, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto

funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.

5. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. Il terzo responsabile informa l'Organismo Territoriale di Controllo:
 - a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
 - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
 - c) della decadenza di cui all'Art. 6 comma 4 del DPR 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

In relazione agli adempimenti previsti dal DPR 74/2013 rimangono vigenti le sanzioni:

- ✓ **a carico del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio e del terzo responsabile, di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/05;**
- ✓ **carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, di cui all'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 192/05.**

Le comunicazioni previste nel presente Regolamento avverranno utilizzando la modulistica predisposta, reperibile nella specifica sezione del portale della Provincia di Caserta e/o dell'Organismo Incaricato, trasmesse a mezzo pec o, nei casi previsti, attraverso il catasto degli impianti termici; nel caso in cui non si disponga di pec, le comunicazioni potranno essere inoltrate anche a mezzo mail con l'obbligo, a carico del mittente, di accertarsi dell'effettivo ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le comunicazioni vanno effettuate nei seguenti casi:

- a) revoca e/o nomina dell'amministratore di condominio, la cui comunicazione va inoltrata entro 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a) della Legge Regionale, a cura sia dell'amministratore entrante che di quello uscente pena l'applicazione di cui al successivo art. 18.4.10 lett. c);
- b) nomina del "terzo responsabile" ricevuta con atto scritto avente data certa, per la quale la comunicazione va inoltrata entro 10 giorni lavorativi dal conferimento della stessa, ai sensi

- dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale, pena l'applicazione di cui al successivo art. 18.4.10 lett. d);
- c) revoca/rinuncia/decadenza, previa comunicazione ricettizia tra le parti, per le quali la comunicazione va resa entro i successivi 2 giorni lavorativi a cura delle stesse parti, ai sensi ai sensi dell'art. 7, comma 4 della suddetta legge regionale, pena l'applicazione di cui al successivo art. 18.4.10 lett. d);
 - d) vendita di immobile, per la quale la comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione della vendita (rogito notarile) ed inoltrata sia a cura dell'acquirente che del venditore pena l'applicazione di cui al successivo art. 18.4.10 lett. e);
 - e) locazione/comodato d'uso di immobile, per i quali la comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio o fine della locazione/comodato (data registrazione contratto) ed inoltrata a cura sia del conduttore che del locatario pena l'applicazione di cui al successivo art. 18.4.10 lett. e);
 - f) disattivazione dell'impianto termico (intero impianto o singoli generatori), nel cui caso la dichiarazione, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale, va resa entro 30 giorni dalla data di disattivazione a cura del responsabile dell'impianto e una copia della stessa va allegata al libretto d'impianto pena l'applicazione di cui al successivo art. 18.4.10 lett. i);
 - g) dichiarazioni in merito allo stato dell'impianto, quali avvenuto adeguamento, sostituzione generatore, riattivazione, ecc. pena l'applicazione di cui al successivo art. 18.4.10.

Art. 6

Nuovo Libretto di impianto

1. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un *Libretto di impianto per la climatizzazione*. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. I modelli dei libretti di impianto, di cui all'art. 07 comma 5 del DPR 74/2013, e degli RCEE, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica.
2. Per gli impianti termici di nuova installazione (1), o sottoposti a ristrutturazione (2), per i subentri (3) come nuovo responsabile di impianto termico in mancanza di pregressa documentazione inviata alla Provincia, o all'organismo incaricato, in caso di sostituzione dei generatori di calore (4), all'atto della prima messa in servizio, l'installatore/manutentore:
 - 2.1 provvede alla compilazione iniziale del libretto d'impianto termico previo rilevamento dei parametri della combustione;
 - 2.2 provvede se al punto (1), al rilascio della documentazione tecnica accessoria: dichiarazione di conformità dell'impianto e degli allegati obbligatori, art. 7 ed art. 5 comma 5 D.M. 37/08;
 - 2.3 provvede se al punto (2), al rilascio della documentazione tecnica accessoria: dichiarazione di conformità dell'impianto e degli allegati obbligatori, art 7 comma 3 ed art 5 comma 5 D.M. 37/08;

- 2.4 verifica la sicurezza e la funzionalità dell'impianto nel suo complesso;
- 2.5 provvede affinché entro 60 (sessanta) giorni dall'intervento, sia consegnata alla Provincia, ovvero all'organismo incaricato, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata anche dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, copia del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) firmata anche dal responsabile dell'impianto, di cui all'art. 4 comma punto c), se trattasi del punto (1) del comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, anche copia della documentazione prevista all'art. 6 comma 2.2, se trattasi del punto (2), del comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento anche copia della documentazione prevista all'art. 6 comma 2.3;
- 2.6 Se non regolarizzato l'impianto termico nella temporalità prevista d'intervento ai fini autocertificativi, l'attribuzione del costo ordinario dell'autocertificazione in corso per la stagione termica riferita;
3. Il libretto d'impianto deve essere conservato presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

Art. 7

Controllo Tecnico degli impianti

1. Le operazioni di controllo e eventuale manutenzione degli impianti termici, come stabilito dall'Allegato L del D. Lgs. 311/2006, ed art. 8 comma 5 del D.P.R. 74 e dalla Legge Regionale, debbono essere effettuate come descritto al precedente articolo 4, del presente Regolamento.
2. Il manutentore al termine delle operazioni di controllo di cui all'art. 4 comma 4 punti c), d), e), f), g), i), del presente Regolamento, ed eventuale manutenzione dell'impianto, redige e sottoscrive in triplice copia il Rapporto di controllo di efficienza energetica e/o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida, come indicato nell'Allegato A D.P.R. 74, rapporto che è, altresì, sottoscritto per ricevuta dal responsabile dell'impianto.
3. Il rapporto di controllo di efficienza energetica e/o il rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida, è redatto dal manutentore di cui all'art. 4 comma 4 punto c);
4. Il responsabile dell'impianto conserva l'originale del rapporto di controllo allegandolo al libretto d'impianto o al libretto di centrale di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013, al fine di attestare l'avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione.

Art. 8

Dichiarazione di avvenuto controllo e di efficienza energetica e di manutenzione degli impianti di climatizzazione. Bollino verde(detto anche Seriale)**Introduzione del Ravvedimento Operoso di Delibera n. 68 del 23/03/2010**

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del d.p.r. 74/2013, i costi di gestione del Ca.R.I.T. dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.

A tal fine è istituito:

- a) il Contributo degli Impianti Termici (CIT) applicato agli impianti per i quali il RCEE è trasmesso all'Autorità Competente nei termini prescritti;
- b) il Contributo dell'Attività Ispettiva (CAI), applicato agli impianti termici oggetto d'ispezione onerosa, di cui all'articolo 10 del DPR 74/2013 e Art. 17 della Legge Regionale.

A tal fine:

1. Ai sensi dell'allegato "L", art. 12 del D. Lgs. N. 311 2006, ed art. 8 comma 5 del D.P.R. 74 e dalla Legge Regionale, i controlli si intendono effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettono alla Provincia, ovvero all'organismo incaricato, apposita dichiarazione conforme al rapporto di controllo e manutenzione, redatto secondo i modelli di cui al Rapporto di controllo di efficienza energetica e/o del Rapporto di Controllo e Manutenzione (RCM) degli impianti alimentati a biomassa solida, come indicato nell'Allegato A D.P.R. 74/2013, con timbro e firma dell'operatore e sottoscritto per ricevuta dal responsabile dell'impianto;
2. Esso dovrà essere accompagnato dall'attestazione del versamento del contributo (CIT) di competenza differenziata in base alla potenza degli impianti, determinata ai sensi del successivo art. 15 del presente regolamento, per periodicità e validità;

Il pagamento dell'onere previsto è consentito a mezzo applicazione del bollino verde e/o etichetta seriale il cui costo è in proporzione alla potenza termica dell'impianto, rilasciato direttamente dal manutentore autorizzato attraverso apposita procedura, dalla Provincia di Caserta, ovvero dall'organismo incaricato.

- a) **per gli impianti termici con potenza termica superiore a 10 kw ed inferiore ai 35 Kw**, il pagamento del Contributo (CIT) previsto e meglio specificato al successivo art. 15, **ha validità biennale**, il periodo utile per la trasmissione è dal 1° gennaio al 15 dicembre del primo anno del biennio di riferimento dell'annualità di riferimento;
- b) Per gli impianti termici con potenza termica nominale compresa tra 35 e 100 kw**, il pagamento del Contributo (CIT) previsto e meglio specificato al successivo art. 15, **ha validità biennale** il periodo utile per la trasmissione è dal 1° gennaio al 15 dicembre del primo anno del biennio di riferimento dell'annualità di riferimento;
- c) **Per gli impianti termici con potenza termica nominale uguale o superiore ai 100 kw ed inferiore ai 350 Kw**, il pagamento del Contributo (CIT) previsto e meglio specificato al successivo art. 15, **ha validità annuale** ed il periodo utile per la trasmissione è dal 1° gennaio al 15 dicembre dell'annualità di riferimento;

d) **Per gli impianti termici con potenza termica nominale superiore ai 350 Kw** il pagamento del Contributo (CIT) previsto e meglio specificato al successivo art. 15, **ha validità annuale** ed il periodo utile per la trasmissione è dal 1° gennaio al 15 dicembre dell'annualità di riferimento;

A tal fine la Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato attiverà una campagna informativa mediante la quale verranno comunicate all'utenza le modalità ed il periodo entro il quale i responsabili degli impianti possono trasmettere la documentazione esclusivamente a mezzo dei tecnici manutentori abilitati ai sensi del D.M. 37/08 con le modalità e termini appositamente comunicati;

Per l'implementazione del Catasto Provinciale degli Impianti Termici, gli impianti alimentati da fonte biomassa, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all'articolo 9, comma 15 della Legge Regionale n. 39/2018, corredato del corrispondente contributo (onere previsto) impianti termici, di cui all'articolo 15, comma 2, **nella misura ridotta del 50 per cento.**

Le modalità e le procedure saranno comunque comunicate e pubblicizzate attraverso apposita campagna informativa alle popolazioni interessate anche attraverso gli operatori del settore abilitati DM 37/08 e s.m.i.

LA TRASMISSIONE del RCEE(rapporto di Efficienza Energetica) e/o RCM(Rapporto di Controllo e manutenzione) + contributo impianti termici_CIT, dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e sarà obbligo del manutentore.

- **Decorso tale periodo, tutti gli impianti per i quali non è pervenuta apposita documentazione saranno soggetti a controllo d'ufficio;**
- Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della Legge n. 10 del 09/01/1991, art. 10 del DPR 74/2013 ed art. 17 della Legge Regionale, gli oneri per l'effettuazione dei controlli (**CAI_Contributo per attività Ispettiva**) sull'osservanza delle norme relative all'esercizio, alla manutenzione, ed al rendimento di combustione degli impianti termici, sono a carico degli utenti. Tali oneri debbono essere versati in via anticipata entro e non oltre la data di verifica d'ufficio debitamente preavvisata. In caso di pagamento in ritardo od omesso, si attiveranno tutte le procedure vigenti in materia, consistenti in via principale e non esclusiva, in una maggiorazione degli oneri e sanzioni;
- I soggetti responsabili d'impianto che hanno aderito all'autodichiarazione possono essere sottoposti ai controlli a campione nella misura minima del 3 % dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore ai dieci anni, senza alcun ulteriore onere;
- Qualora l'utente, pur trasmettendo il rapporto di controllo, non corredato dal CIT(bollino_seriale) o non aderisca attraverso il proprio manutentore alla procedura di controllo a campione di cui al precedente punto, sarà sottoposto a controllo d'ufficio;
- Qualora l'utente, pur avendo provveduto al pagamento del CIT di competenza, non abbia provveduto a trasmettere la documentazione nei termini e nei modi indicati, l'impianto termico sarà sottoposto a verifica d'ufficio e quindi soggetto al pagamento della tariffa ordinaria(CAI) prevista al successivo art. 15 da cui saranno detratte le somme già versate;
- Nel caso in cui le autodichiarazioni, di cui al precedente comma 1, vengono inviate dal tecnico manutentore/installatore e/o operatore del settore entro e non oltre 30 gg. dal termine di

scadenza per la consegna delle stesse (comunicato all'utenza in forma pubblica) la tariffa ordinaria per l'autodichiarazione di cui all'art. 15 del regolamento, viene assoggettata ad una maggiorazione di € 5,00 (€ cinque/00) e quindi per importo complessivo di € 23,00 (€ tredici/00);

- Per le autodichiarazioni inviate successivamente a detto termine di 30 gg. dovrà essere corrisposta, per le medesime ragioni precisate al punto sopra, una ulteriore maggiorazione pari ad € 1,00 (€ uno/00) per ogni mese successivo al primo;
- La procedura di cui al precedente comma 11, potrà essere effettuata entro e non oltre la data di ricezione della comunicazione di preavviso di controllo d'ufficio dell'impianto termico e comunque non oltre il raggiungimento della tariffa ordinaria(CAI) prevista;

Art. 9

Catasto impianti

Implementazione ed aggiornamento

1. La Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato, anche sulla base dei rapporti di controllo tecnico pervenuti, realizza un archivio, su supporto cartaceo ed informatico, nel quale registra, numera, elenca gestisce i dati sugli impianti termici esistenti nel territorio di competenza, in attuazione dell'Art 9 comma 04 del DLgs 192/2005 e dell'Art. 10 comma 4 del DPR 74/2013 e dell'art. 15, comma 3 della Legge Regionale.

All'atto del censimento ad ogni impianto viene attribuito, in modo automatico dal sistema di gestione informatizzato del Catasto, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge Regionale, un codice alfanumerico di 11 numeri che è costituito di tre parti:

la prima parte è fissa ed è costituita dal numero _____, che è il codice ISTAT della provincia di Caserta;

la seconda parte è il codice numerico dell'impianto.

Il codice impianto attribuito dovrà essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.

Le modalità e gli adempimenti per l'accesso al Catasto degli impianti termici, nonché la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti, come definiti e specificati all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale, sono riportati sul portale del catasto degli impianti termici disponibile in ambiente web di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Catasto, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Legge Regionale, contiene la seguente documentazione in formato digitale:

- a) scheda identificativa dell'impianto;
- b) libretto di impianto;
- c) rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE);
- d) rapporti di ispezione eseguiti dalla Autorità Competente;
- e) documenti di gestione dell'impianto eventualmente allegati quali, a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili o dichiarazioni di disattivazione

- 1.1 anagrafica impianti termici (codice, indirizzo, tipo di utilizzo, anno di installazione, ecc.);

- 1.2 anagrafica dei proprietari e/o degli occupanti, a qualsiasi titolo, l'immobile in cui è presente l'impianto (nominativo, indirizzo, ecc.);
 - 1.3 anagrafica terzi responsabili (nominativo, indirizzo, ecc.);
 - 1.4 dati tecnici costituenti l'impianto di climatizzazione;
 - 1.5 dati inerenti i rapporti di efficienza energetica;
 - 1.6 dati inerenti i rapporti di prova prodotti nell'attività ispettiva.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 192/05 e art. 10 comma 4 del D.P.R. 74/2013 e dell'art. 15, comma 3 della Legge Regionale, al fine di costituire il catasto degli impianti, la Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato, può richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.
 3. L'implementazione ed il costante aggiornamento avverranno con l'inserimento dei dati comunicate da parte dei Comuni della Provincia, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, INAIL, ENEL.
 4. Al fine di integrare i dati mancanti nei rapporti di mancato controllo tecnico inviati ai sensi del precedente art. 8, la Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato, richiederà documenti o certificazioni integrative, ove possibile, prima di procedere alla ispezione d'ufficio.
 5. Il cambio di titolarità dell'impianto comporta una voltura del catasto impianti a carico del soggetto subentrante.

Per l'implementazione del Catasto Provinciale degli Impianti Termici, gli impianti alimentati da fonte biomassa, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all'articolo 9, comma 15 della Legge Regionale n. 39/2018, corredato del corrispondente contributo (onere previsto) impianti termici, di cui all'articolo 15, comma 2, **nella misura ridotta del 50 per cento.**

La Provincia di Caserta, adotterà ogni provvedimento normativo e consentito dalla legge in caso di mancata trasmissione dei dati necessari da parte degli enti o strutture a cui sono stati richiesti e necessari per l'esecuzione della Funzione Pubblica.

L'accatastamento degli impianti termici è obbligatorio e si effettua come di seguito elencato:

- a) nel caso di un impianto nuovo, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 18.4.10 lettera K) provvede l'installatore entro 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità, come previsto dall'art. 15 comma 7 della Legge Regionale, registrando i dati anagrafici dei soggetti responsabili, i dati tecnici relativi all'impianto ed il primo RCEE (Rapporto Controllo Efficienza Energetica) unitamente al CIT (Contributo Impianti Termici);
- b) nel caso di un impianto preesistente e non ancora accatastato, come previsto dall'art. 15 comma 8 della Legge Regionale, il codice impianto è attribuito alla prima richiesta di accesso da parte del manutentore incaricato di inserire il RCEE in formato digitale e relativo CIT entro 60 giorni dalla data del RCEE redatto all'atto dell'intervento sull'impianto, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 18.4.10 lettera J);

Settore "Controllo Impianti Termici"

- c) nel caso di un impianto preesistente e già accatastato il manutentore, all'atto del suo accesso, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del RCEE redatto all'atto dell'intervento sull'impianto, pena l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 18.4.10 lettera J, provvederà ad individuare l'impianto tra quelli esistenti, avendo cura di verificare che i dati identificativi già presenti nel catasto siano congruenti con quelli in suo possesso, apportando eventualmente le necessarie correzioni.

Nei casi a) e b) del comma precedente, all'atto della registrazione dell'impianto, automaticamente sarà generato il codice impianto. Nel caso c), l'operatore rileva il codice preesistente all'atto della prima richiesta di accesso ai dati dell'impianto; in tutti i casi provvede a comunicarlo al responsabile, ove questi non ne sia già a conoscenza.

Gli operatori, a qualsiasi titolo, accedono al catasto sotto la propria responsabilità, solo a fronte di incarico da parte del responsabile di impianto, assumendosene la responsabilità.

Il Catasto consente la registrazione telematica dei dati impianto e dei relativi documenti (libretto di impianto, scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.) da rendere noti all'Autorità competente.

L'Art. 5, comma 1 della legge Regionale stabilisce che soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:

a) per la parte relativa agli impianti termici:

- 1) il proprietario dell'immobile;
- 2) l'occupante dell'immobile;
- 3) l'amministratore dell'immobile;
- 4) l'intestatario della fornitura di combustibile;
- 5) il distributore di combustibile;
- 6) il terzo responsabile;
- 7) l'Autorità Competente;
- 8) gli enti locali;
- 9) il manutentore;
- 10) l'installatore;
- 11) il conduttore dell'impianto termico;
- 12) il progettista;
- 13) il costruttore (impresa edile);
- 14) l'ispettore;

Gli operatori di cui all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale, per quanto di competenza, provvederanno alla registrazione di quanto elencato di seguito:

- a) i dati anagrafici del responsabile impianto e, ove presente, del titolare del contratto di fornitura del combustibile (nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, indirizzo mail e/o pec, ecc.);
- b) i dati di ubicazione dell'impianto (indirizzo, civico, CAP, piano ed interno);
- c) i dati catastali dell'immobile in cui è ubicato l'impianto, per ottemperare a quanto previsto all'art. 15 comma 8 della Legge Regionale;
- d) il PDR (Punto di Riconsegna - codice numerico nazionale di 14 cifre che identifica univocamente il punto fisico in cui il gas viene consegnato al cliente finale, che non varia anche

Settore "Controllo Impianti Termici"

se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta solo in caso di distribuzione di combustibile in rete);

- e) il POD (Point of Delivery - codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale, che non varia anche se cambia il fornitore ed è riportato sempre nella prima pagina della bolletta oppure è ricavabile sul display del contatore).

Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto, oltre a quanto inserito in fase di iniziale registrazione dell'impianto, vanno trasmessi:

- a) le variazioni circa la responsabilità dell'impianto;
- b) la nomina/revoca terzo responsabile;
- c) i rapporti di controllo di efficienza energetica;
- d) la documentazione della avvenuta messa a norma in caso di ispezione con esito negativo;
- e) i dati relativi agli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;

i dati relativi alle forniture di combustibile.

Il responsabile impianto, utilizzando codice fiscale e codice impianto assegnato, dalla pagina web della Autorità competente può accedere al catasto informatizzato degli impianti termici per visualizzare lo stato del proprio impianto, delle pratiche registrate e procedere alla stampa di alcuni documenti quali il libretto di impianto, i RCEE trasmessi dal manutentore/installatore e i rapporti di ispezione.

Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile ad uso degli impianti termici, ai sensi dell'art. 15 comma 10 della Legge Regionale, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione, la tipologia dell'impianto e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; la comunicazione avverrà a mezzo di trasmissione telematica al catasto impianti termici, utilizzando tracciati a tal fine predisposti. Nel caso di mancata trasmissione dei suddetti dati l'Autorità competente, al fine di aggiornare la banca dati, potrà sollecitarne la trasmissione e, in ogni caso, l'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei fornitori di combustibile comporta l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18.4.10 lettera l)

L'Ente provvederà a far confluire i dati sul Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.), non appena sarà istituito dalla Regione Campania.

Art. 10**Criteri generali di verifica**

1. La Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato, procede alle verifiche sugli impianti termici presenti nel territorio di competenza in base ai criteri orientativi di seguito indicati, art. 9 comma 9 del D.P.R. 74:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica e/o il Rapporto di Controllo e Manutenzione (RCM) o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge Regionale, sono soggetti ad accertamenti ed ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- c) impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 Kw;
- d) impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
- e) impianti di produzione di acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, ad esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale ed assimilate.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge Regionale, non sono soggetti all'attività di controllo:

- a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 kW;
- b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
- d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS), al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale, non sono soggetti ad attività di controllo in quanto non considerati impianti termici civili, gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

Come previsto all'Allegato L comma 11 del D. L.vo 192/05 e della legge Regionale, le ispezioni devono essere programmate al fine di riscontrare la rispondenza alle norme di Legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse, per almeno il 3 % su base annua degli impianti termici presenti sul territorio.

Art. 11

Attività di verifica – Sottrazione ed opposizione al controllo

1. Le verifiche sugli impianti termici saranno effettuate preferibilmente nel periodo di esercizio degli impianti termici e saranno effettuate da personale qualificato incaricato dalla Provincia di Caserta o dall'organismo incaricato.
2. La visita a domicilio è comunicata al responsabile dell'impianto termico, con almeno dieci giorni di anticipo, mediante apposita lettera di preavviso, recante l'intestazione della Provincia di Caserta e dell'organismo da essa incaricato, in cui sono indicati le finalità e le modalità della ispezione, il giorno, l'orario e/o fascia oraria e le modalità di pagamento per l'effettuazione della visita d'ufficio.
3. All'avviso di controllo d'ufficio, cioè per gli impianti termici non autodichiarati, è allegato il bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento dell'onere di ispezione (CAI _ Contributo per attività Ispettiva) differenziato per fascia di potenza nominale corrispondente.
4. La modalità di preavviso potrà avere i criteri di seguito indicati:
 - a) per mezzo di comunicazione scritta (*lettera prioritaria*) da far pervenire con almeno 10 gg di anticipo rispetto alla data prevista per l'ispezione;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici di cui si dovrà mantenere traccia;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e di cui si dovrà mantenere traccia.
5. Il responsabile è tenuto a consentire l'effettuazione della ispezione.
6. La convocazione del terzo responsabile di esercizio e manutenzione, se nominato, è a carico dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Se il responsabile non è disponibile alla data indicata e/o concordata deve, **entro il 3° giorno antecedente la data comunicatagli con lettera di preavviso**, contattare anche a mezzo fax l'organismo incaricato dalla Provincia di Caserta per concordare una nuova data d'ispezione. La visita può essere rimandata solo una volta, salvo gravi e documentate motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro due mesi dalla data stabilita nel primo avviso.
8. La Provincia di Caserta, ovvero l'organismo incaricato, ha l'obbligo di differire, su richiesta dell'utente, la data programmata per l'ispezione purché la predetta richiesta risulti pervenuta almeno tre giorni lavorativi antecedenti l'ispezione medesima. Sarà quindi calendarizzata una «seconda visita ispettiva» con le medesime procedure dette al comma 4.
9. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile, diniego d'accesso e/o utente assente al momento della ispezione **salvo casi di forza maggiore**, le spese sostenute per le ispezioni infruttuose sono poste a carico dello stesso nella misura del 50% della tariffa corrispondente, e l'ispezione è in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso dette al comma 4.
10. Qualora anche questa seconda visita non si effettui per le motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'onere sopra specificato, l'organismo incaricato

dalla Provincia di Caserta su segnalazione dell'ispettore provvede a comunicare il fatto agli organi competenti per i provvedimenti del caso a tutela della pubblica incolumità di cui deve essere data notizia all'organismo stesso: inoltre in caso si tratti di impianto alimentato a gas di rete, l'organismo incaricato segnala alla Provincia di Caserta la necessità di informare l'azienda distributrice del combustibile per la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D. Lgs. N. 164 del 23.05.2000.

11. **L'organismo incaricato** segnalerà ai Sindaci dei Comuni interessati le «utenze» presso le quali non è stato possibile eseguire le ispezioni programmate. La procedura di comunicazione al comune afferente all'immobile dell'utente dissenziente è volta ad accertare l'assenza di impianti pericolosi e/o non conformi che pregiudicherebbero la privata e pubblica incolumità.

Potrà chiedere il supporto della Polizia Municipale del Comune Interessato.

12. Conseguentemente verrà richiesto all'autorità comunale di emettere «provvedimenti contingibili e urgenti a carico degli utenti interessati» per permettere l'ispezione negata (Art. n. 54 DLgs 267/2000). L'ispezione è un obbligo di legge e il reiterato rifiuto a consentirne l'esecuzione comporta la responsabilità penale per il reato di cui all'Art. 340 del codice penale (*interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica*) ed art. 650 del codice penale (in caso di reiterato rifiuto).

13. All'atto della visita a domicilio, **l'ispettore** si presenta munito dell'apposita tessera di riconoscimento recante l'intestazione della Provincia di Caserta e dell'organismo incaricato, assume la veste di incaricato di pubblico servizio, ed è in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti il servizio.

14. Le ispezioni dovranno essere effettuate in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o da suo delegato. Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti o componenti ad essi asserviti per la climatizzazione estiva ed invernale.

Art. 12

Operazioni ed attività di ispezione

Dette operazioni sono finalizzate ad accertare l'effettivo stato di esercizio, controllo, manutenzione ed efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria nonché l'accertamento dei requisiti, certificazioni e/o abilitazioni degli operatori del settore con successiva comunicazione agli organi preposti in caso vengano rilevate inosservanze ed inadempienze alle norme in generale che regolamentano il settore.

dettaglio delle operazioni ispettive:

A. accertamento amministrativo-documentale:

1. **dati caratteristici dell'impianto termico (data installazione, potenza, etc);**
2. **«libretto di impianto per la climatizzazione» per gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria;**
3. **del libretto di uso e manutenzione dei generatori di calore;**

Settore "Controllo Impianti Termici"

4. dei rapporti di Controllo di efficienza energetica (RCEE) e/o dei rapporti di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida;
5. corretta compilazione, tenuta ed aggiornamento del «libretto di impianto per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria».
6. visione della dichiarazione di conformità d.m. 37/08 e s.m.i.
7. visione progetto impianto.
8. pratiche e documentazione inail (ex ispesl) e vv. ff.

B. controllo e valutazione dell'efficienza energetica dell'impianto

- EFFICIENZA ENERGETICA DEL GENERATORE

1. temperatura fumi °C;
2. temperatura ambiente °C;
3. O₂ (%);
4. CO₂ (%);
5. baccarrah (n.);
6. CO (%);
7. perdita per calore sensibile (%);
8. rendimento di combustione a potenza nominale (%)

Stima del corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile. verifica dello stato delle coibentazioni e della funzionalità, se presenti, dei sistemi di trattamento dell'acqua dove previsti.

C. verifica dello stato della canna fumaria (buona, mediocre, scadente).

D. verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (positiva o negativa).

E. verifica dei sistemi di aerazione dei locali (positiva o negativa) e calcolo della depressione.

F. verifica della taratura della strumentazione di regolazione e controllo.

G. prove di tiraggio canne fumarie (depressione in pascal).

H. raccomandazioni circa le istruzioni d'uso dell'apparecchio.

I. Per gli impianti alimentati da biomassa solida, sia con potenza termica nominale < 35 kW che con potenza ≥ 35 kW, le operazioni ispettive riguardano oltre all'accertamento: amministrativo-documentale di cui sopra, nelle more dell'emanazione delle specifiche norme tecniche relative all'analisi di combustione prevista dalla norma UNI 10389-2, e di quelle previste dalla L.R. n.39/18, le seguenti verifiche:

- il rispetto della cadenza delle manutenzioni;
- il controllo del generatore e del locale d'installazione;
- il controllo della ventilazione e aereazione del locale;
- il controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione;
- il controllo dei sistemi di regolazione, gestione e sicurezza degli apparati;
- il controllo del sistema di alimentazione automatica e relative sicurezze;
- il controllo del sistema della termoregolazione;
- il controllo dell'impianto elettrico e degli apparati antincendio;
- la verifica dei sistemi di espansione e la rispondenza degli stessi alle norme di sicurezza ed alle direttive del costruttore del generatore di calore alimentato da biomassa solida ed alle prescrizioni

delle direttive INAIL (ex ISPESL) in presenza di altro generatore presente sullo stesso impianto alimentato con diverso combustibile;

-la rispondenza della qualità della certificazione dei generatori di calore alimentati da biomassa solida e conseguente classificazione

Art. 13

Impianti non conformi alle norme di sicurezza e sul rendimento di combustione

1. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro **180 giorni solari** a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo Territoriale di Controllo, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
2. Le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
3. **Qualora durante le operazioni di controllo il verificatore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza**, se ciò non comporta situazione di grave e immediato pericolo, provvede a darne comunicazione al Comune territorialmente competente affinché siano adottati i provvedimenti del caso ai fini dell'adeguamento.
4. Qualora durante le operazioni di controllo il verificatore rilevi che l'impianto non è a norma sotto il profilo della sicurezza comportando una situazione di grave ed immediato pericolo:
 - a) Richiede, mediante diffida al responsabile dell'impianto, l'immediata disattivazione del medesimo;
 - b) Provvede, senza indugio, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente affinché siano adottati i provvedimenti necessari ai fini dell'adeguamento dell'impianto; inoltre qualora il responsabile dell'impianto si rifiuti di disattivare l'impianto, il verificatore:
 - c) Provvede, senza indugio, a darne comunicazione al Comune territorialmente competente affinché lo stesso avanzi richiesta all'impresa distributrice di gas naturale, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D. Lgs 23 maggio 2000, n. 164, di immediata sospensione della fornitura di gas;
 - d) Comunica il fatto all'autorità giudiziaria.
5. Il verificatore, ovvero l'organismo incaricato, invia alla Provincia di Caserta, copia delle comunicazioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.

Art. 14**Personale Addetto al Servizio – Piano della sicurezza ed Igiene del Lavoro**

La Provincia di Caserta e/o l'Organismo Incaricato, si impegna ad assicurare la funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare con personale idoneo, secondo l'Allegato C del D.P.R. n. 74/13 e normativa prevista in materia e che le stesse attività siano eseguite conformemente al Piano di Sicurezza da essa elaborato in osservanza del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 e ss.mm.ii. con l'impegno di aggiornare e modificare in funzione dell'evoluzione normativa

Art. 15**Oneri di verifica dell'impianto termico**

1. Gli oneri previsti per le verifiche sugli impianti termici sono determinati e imputati tenendo conto dei seguenti principi:
 - a) Impianti estratti a campione regolarmente "dichiarati", ai sensi degli art. 7 e 8 del presente Regolamento Provinciale: **nessun onere a carico dell'utente**;
 - b) Impianti estratti a campione regolarmente "dichiarati" ai sensi degli art. 7 ed 8 del presente Regolamento Provinciale, ove la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente: a carico dell'utente l'onere sostenuto per il mancato controllo;
 - c) Verifica a richiesta dell'utente relativa ad impianto regolarmente "dichiarato" ai sensi degli art. 7 e 8 del presente Regolamento Provinciale.
2. L'importo dei rimborsi per i controlli è differenziato in base alla potenza dell'impianto e al tipo di verifica da svolgere ed è determinato nel modo seguente:

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del d.p.r. 74/2013, i costi di gestione del Ca.R.I.T. dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.

A tal fine è istituito :

- a) il Contributo degli Impianti Termici (CIT_bollino seriale) applicato agli impianti per i quali il RCEE è trasmesso all'Autorità Competente nei termini prescritti;
- b) il Contributo dell'Attività Ispettiva (CAI), applicato agli impianti termici oggetto d'ispezione onerosa, di cui all'articolo 10 del DPR 74/2013 e Art. 17 della Legge Regionale.

Una volta che la Regione Campania avrà provveduto ad istituire il CARIT, con cadenza annuale, l'Autorità territorialmente Competente ovvero l'Organismo Incaricato trasferisce alla Regione la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi inerenti l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Ca.R.I.T. stesso nonché dei correlati servizi.

La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici è il prodotto tra la potenza dell'impianto in kW ed una costante espressa in euro. Per la potenza in kW si assume il limite superiore in kW della fascia di appartenenza dell'impianto termico, quale definito nell'Allegato B. In sede di prima applicazione, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione, la costante è fissata in euro 0,010. La Giunta regionale della Campania determina le eventuali variazioni alla costante, entro il limite massimo di euro 0,015.

IMPORTI PER AUTODICHIARAZIONI (trasmissione RCCE e/o RMC + bollino seriale) valide a partire dalla stagione termica (2022)_CIT

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 08/02/2022		
A- TABELLA ADEGUATA - TRASMISSIONE RCEE CON BOLLINO VALIDA DAL 2022 (CIT)		
POTENZA TERMICA	COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO E GPL), LIQUIDI (GASOLIO), OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDI	
	Validità	Tariffa autodichiarati
per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW	BIENNALE	18
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	36 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	36 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	72 €
POTENZA TERMICA	MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	
	Validità	Tariffa autodichiarati
per impianti da 12 Kw ed inferiori a 35 kW	BIENNALE	16
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	36 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	36 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	72 €
POTENZA TERMICA	IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	
	Validità	Tariffa autodichiarati
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	16 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	36 €
POTENZA ELETTRICA NOMINALE	IMPIANTI COGENERATIVI	
	Validità	Tariffa autodichiarati
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	16 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	36 €
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale	-	50 % della tariffa dovuta

Le modalità, le procedure e i tempi di acquisizione dei dati del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e/o del Rapporto di Controllo e Manutenzione (RCM), per la gestione ed il costante aggiornamento del Catasto Territoriale Impianti Termici (CaTIT) corredate dai Contributi Impianti Termici (CIT_bollino) sono stabilite dalla Provincia di Caserta ovvero dall'Organismo Incaricato;

Si specifica che :

- **le trasmissioni (RCCE e/o RCM + CIT) aventi validità biennale**, debbano avvenire entro e non oltre il 15 dicembre del primo anno del biennio di riferimento;
- le trasmissioni aventi validità annuale (RCEE **e/o RCM** + CIT): debbano avvenire entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

Il manutentore/installatore registrato ed accreditato al catasto, al fine di poter effettuare la corresponsione dei CIT riscossi presso l'utenza, dispone di un proprio "portafoglio elettronico", che ricarica effettuando versamenti a favore del Comune in qualità di Autorità competente. Effettuati i riscontri contabili, l'Autorità competente valida l'operazione abilitando la ricarica del portafoglio in seguito alla quale la ditta può procedere alla trasmissione telematica dei RCEE e dei relativi CIT.

La trasmissione del rapporto di controllo e del relativo CIT deve avvenire entro e non oltre il termine prefissato dalla Provincia di Caserta ovvero dall'Organismo Incaricato. Ove ciò non avvenga per cause imputabili al manutentore/installatore, lo stesso può trasmettere il RCEE anche oltre il termine, usufruendo della procedura del Ravvedimento Operoso entro e non oltre il recapito del preavviso di controllo all'utente, (in quanto non risultava presente al catasto informatico un RCEE e relativo CIT in corso di validità), nel qual caso il CAI sarà a carico del manutentore/installatore.

IMPORTI PER CONTROLLO D’UFFICIO valide a partire dalla stagione termica 2022 (CAI _ Contributo attività Ispettiva)

3. Tutti gli impianti termici per i quali non sia stato trasmesso alla Provincia di Caserta, o all’organismo incaricato, il rapporto di controllo tecnico nei termini, e con le modalità, previsti dal presente Regolamento, **saranno sottoposti ad ispezione d’ufficio**, con addebito a carico del responsabile dell’impianto, delle seguenti tariffe (Contributo per attività Ispettiva – CAI):

B – TABELLA ADEGUATA ISPEZIONI ONEROSE 2022 (CAI)		
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA distinto per CLASSE DI POTENZA	Validità	Contributo non autodichiarati
per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW	Biennale	€ 100,00
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	€ 120,00
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	€ 200,00
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	€ 250,00
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale		50 % della tariffa dovuta
POTENZA TERMICA	MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	
	Validità	Contributo autodichiarati
per impianti da 12 Kw ed inferiori a 35 kW	BIENNALE	100
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	120 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	200 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	250 €
POTENZA TERMICA	IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	
	Validità	Contributo autodichiarati
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	100 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	120 €
POTENZA ELETTRICA NOMINALE	IMPIANTI COGENERATIVI	
	Validità	Tariffa autodichiarati

Settore “Controllo Impianti Termici”

Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	100 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50 ed inferiore ai 150	Biennale	180 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 150	Biennale	250 €
A tali importi deve essere aggiunta l'IVA prevista per legge		

Si precisa che per i controlli sugli impianti termici per le stagioni termiche antecedenti al 2022 resteranno valide le tariffe precedenti già in vigore.

Nell’ipotesi di impianto multiplo (più generatori in un unico ambiente), la potenza nominale sarà data dalla somma delle potenze dei singoli generatori e la tariffa corrispondente sarà quella della fascia corrispondente alla potenza totale.

3.a. **in caso di Assenza o Diniego di Accesso alla prima Visita Ispettiva**, si applica quanto previsto dall’art. 11 del presente Regolamento.

4. In caso di mancato pagamento degli oneri entro giorni 30 (trenta) dalla relativa richiesta, l’importo di tali oneri, incrementato delle spese amministrative, è recuperato sia in con le procedure stragiudiziali (invito al pagamento e messa in mora) che coattivamente a mezzo ingiunzione, così come previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639 e ss.mm.ii., a mezzo iscrizione a ruolo; ai relativi adempimenti, ivi compreso le eventuali diffide, provvederà la Provincia di Caserta, ovvero l’organismo incaricato.
5. Gli importi di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo saranno aggiornati in base all’aumento I.S.T.A.T., con cadenza biennale e arrotondamento all’intero inferiore.
6. L’introito degli importi di cui al comma 3 del presente articolo avverrà tramite versamento, mediante bollettino, su conto corrente postale appositamente istituito dalla Provincia di Caserta ovvero dell’organismo incaricato.

Art. 16

Istituzione del bollino verde (detto anche seriale)

Il «CONTROLLO E/O LA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO», quale riportato all’Art. 13, è **validamente dichiarato se, e solo se, corredato di BOLLINO VERDE (detto seriale - CIT_contributo impianto termico)**.

Il «BOLLINO VERDE» è un’etichetta autoadesiva e/o con procedura telematica costituita di tre esemplari, ciascuno dei quali differisce esclusivamente per la sua specifica destinazione: «UTENTE», «MANUTENTORE» e «TERRA DI LAVORO SPA».

Il «BOLLINO VERDE», oltre al logo della Provincia di Caserta e Terra di Lavoro S.p.A., esibisce i seguenti dati:

- 1) **un codice alfanumerico progressivo;**

Settore "Controllo Impianti Termici"

- 2) il contributo economico
- 3) la «periodicità» di dichiarazione attribuita all'impianto

I manutentori o i terzi responsabili, acquisiscono per conto dei responsabili di impianto, anticipandone il costo, il bollino seriale. Il rilascio dei bollini seriali (adesivo cartaceo o telematico) deve essere tracciato e chiaramente identificabile. A tal fine è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, dei bollini seriali tra operatori. Le dichiarazioni che presentano discordanze verranno invalidate.

Ai fini della validità del bollino seriale, il manutentore o il terzo responsabile deve riportare sullo stesso la data di esecuzione del controllo trascritta sul rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) e/o sul rapporto di controllo e manutenzione (RCM) degli impianti a biomassa solida.

Il rilascio dei bollini seriali avviene esclusivamente con modalità e procedura telematica e nei termini stabiliti dall'Organismo Incaricato.

I sottostanti punti «A,B» presentano il dettaglio delle procedure di «DICHIAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE» le quali sono articolate per tipologia, alimentazione e classi di potenza degli impianti nel rispetto dell'Art. 10 comma 3/c del DPR 74/2013.

A. IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 Kw) ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, SOLIDO NON RINNOVABILE, GAS, METANO O GPL.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica «TIPO 1».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO VERDE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO VERDE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO VERDE, è trasmessa esclusivamente in via telematica, e direttamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» stabiliti nel presente disciplinare.

B. IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE (POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 12 Kw).

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica «TIPO 2».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO VERDE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO VERDE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO VERDE, è trasmessa esclusivamente in via telematica, e direttamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» stabiliti nel presente disciplinare.

I «CONTRIBUTI ECONOMICI» DI CUI ALL'art. 15 del presente disciplinare, DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI DA PARTE DEI «RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI TERMICI» CON LE MODALITÀ, I TEMPI E LE PROCEDURE DISPOSTE DALL'ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO

In caso di mancata corresponsione del contributo, nei termini e modi indicati, saranno attivate, da parte della società Terra di Lavoro S.p.A., le procedure per il recupero coatto di quanto dovuto con spese a carico dell'utente.

Art. 17**Precisazioni ed Inidoneità**

Al fine di ridurre al minimo possibili controversie, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, si precisa che:

- In caso di ispezione su unità immobiliari precedentemente condotte in locazione, in assenza del vecchio locatario, gli eventuali oneri per il periodo cui afferisce l'ispezione sono a carico del proprietario dell'immobile.
Anche le responsabilità connesse ad inadeguate caratteristiche dell'impianto termico di climatizzazione prima della cessione in uso o locazione restano a carico del proprietario.
- In presenza di unità immobiliari in cui risulta l'esistenza di atti notarili che testimoniano il passaggio di proprietà dell'immobile ad altri proprietari subentrati in date successive al periodo di dichiarazione a cui si riferisce l'ispezione, la stessa verrà condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente subentrante.
- In presenza di unità immobiliari in cui risultano documenti atti a dimostrare l'inibizione della fornitura di energia elettrica all'impianto di climatizzazione per il periodo a cui si riferisce l'ispezione, la stessa verrà condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente.
- In presenza di unità immobiliari che presentino due o più generatori di calore e l'avviso di ispezione dovesse riguardare solo uno od alcuni di essi, l'ispezione sui generatori aggiuntivi viene comunque condotta e portata a termine, contestualmente a quella prevista con l'attribuzione in loco dei codici impianti aggiuntivi e dei relativi contributi.

Il tecnico, completato il controllo, provvederà alla compilazione di un Rapporto di Prova da cui dovranno risultare i dati previsti dalla normativa vigente, rilevati e calcolati, con l'eventuale giudizio di rispondenza.

Eventuali difformità degli impianti termici, alle vigenti legislazioni o norme, daranno corso alle relative prescrizioni da riportare sul Rapporto di Prova.

Il Rapporto di Prova verrà sottoscritto dal tecnico medesimo titolato alla firma per assunzione di responsabilità e dal responsabile dell'impianto cui verrà rilasciata copia; qualora quest'ultimo si rifiutasse di apporre la firma, si dovrà indicare tale rifiuto.

Il Rapporto di Prova varrà nei confronti dell'utente come richiesta di adeguamento per le eventuali inidoneità riscontrate. I tempi di adeguamento decorreranno dalla data di effettuazione del controllo.

Una specifica lettera di richiesta di adeguamento sarà inviata solo nei casi di non idoneità di II° livello (impianti pericolosi) con divieto d'uso dell'impianto direttamente al Sindaco del Comune ove è ubicato l'impianto termico in questione..

Il Rapporto di Prova verrà compilato in un originale più una copia con allegata stampa dei dati rilevati:

- originale per la Società;
- copia per il Responsabile dell'impianto;
- copia per il Comune da trasmettere allo stesso di norma entro 3 giorni nel caso di inidoneità di II° livello.

I risultati della verifica sugli impianti termici, dovranno essere riportati nel libretto di centrale, o sul libretto d'impianto, utilizzando gli spazi appositamente previsti.

Le difformità sono distinte in due categorie:

a) *non idoneità di I° livello sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:*

Mancanza Tecnica/Assenza		Tempistica di messa a norma	In assenza di comunicazione di ripristino
incompleta documentazione	Libretto impianto/centrale	90 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	Dichiarazione di Conformità - Certificato ISPESL Certificato REI -CPI (certificato prevenzione incendi	60 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	mancata manutenzione programmata	60 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	apparecchi in autorimesse o in locali con pericolo d’incendio	10 gg x l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale
	apparecchi in autorimesse o in locali diversi dalle camere da letto, ma con la presenza di un letto	10 gg x l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale

Mancanza Tecnica/Assenza		Tempistica di messa a norma	In assenza di comunicazione di ripristino
stato della canna fumaria scadente	apparecchi a gas di tipo B in locali areati (con porte e/o finestre), con aperture di ventilazione sotto dimensionate	10 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettro ventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con aperture di ventilazione sottodimensionate o assenti	10 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione sottodimensionate o assenti	10 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	rendimento di combustione inferiore al limite minimo	30 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	stato della coibentazione scadente	30 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	Canale da fumo in tubo flessibile	45 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	Canale da fumo non correttamente installato e di lunghezza non conforme	60 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	stato dei dispositivi di regolazione e controllo scollegato o inesistente	90 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	impianto di adduzione del combustibile deteriorato, ma non di immediato pericolo	30 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed Immediata comunicazione all'Ente Comunale
	prese libere sull'impianto del gas, all'interno del locale prive di tappo filettato con valvole senza volantini, maniglia ecc.	30 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	valvola di sfiato in atmosfera della rampa gas non convogliata in atmosfera	60 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni

Settore “Controllo Impianti Termici”

Mancanza Tecnica/Assenza		Tempistica di messa a norma	In assenza di comunicazione di ripristino
	valvola o apparecchiature di intercettazione manuale combustibile mancanti, inidonee o del tipo non ammesso	60 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	mancanza della predisposizione per le analisi e i controlli dei fumi (ove prevista)	30 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni
	diffomità dell'impianto termico alla normativa di sicurezza, non provocanti situazioni di immediato pericolo	10 gg x l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale
	ocali centrali termiche con potenza installata superiore a 34 KW non conformi alle norme di sicurezza, ma senza presenza di materiale infiammabile e non provocanti situazioni di immediato pericolo.	60 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed applicazioni di sanzioni

Qualora l’impianto risultasse non idoneo di 1° livello, l’inidoneità riscontrata dovrà essere riportata sul Rapporto di Prova e concesso un termine adeguato per la sua eliminazione.

In caso di omissione di consegna, incompletezza e/o inidoneità della documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo ripristino dell’impianto termico a norma di legge, nei modi e termini prestabiliti, l’ufficio Impianti termici provvederà ad effettuare un ulteriore controllo con onere a carico del Responsabile dell’impianto termico secondo la tariffa ordinaria prevista, a fronte di non conformità individuate in precedenza.

In caso di mancato adeguamento delle non conformità rilevate in precedenza, su segnalazione dell’Organismo di controllo, la Provincia di Caserta provvederà ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 15, comma 5 e 6 del Dlgs n. 192/2005 e s.m.i.

b) Non idoneità di II° livello (classificate gravi) sono, a titolo esemplificativo, e non esaustivo le seguenti:

Mancanza Tecnica/Assenza	Tempistica di messa a norma	In assenza di comunicazione di ripristino
fuga sull'impianto di alimentazione del combustibile	Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale
Mancanza di fori areazione locale caldaia di tipo B	10 gg per l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale
prese libere sull'impianto del gas, all'interno del locale prive di tappo filettato con valvole, con volantini, con maniglia	10 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed Immediata comunicazione all'Ente Comunale
presenza di riflusso di fumi nell'ambiente	10 gg per l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale

Mancanza Tecnica/Assenza	Tempistica di messa a norma	In assenza di comunicazione di ripristino
apparecchi a gas di tipo b in locali adibiti a camere da letto	10 gg per l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale
apparecchi non collegati alla canna fumaria o per apparecchi di tipo b, con scarico a parete, con grave errato montaggio del terminale esterno	15 gg	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed Immediata comunicazione all'Ente Comunale
palese e pericolosa non conformità dell'impianto termico alla normativa di sicurezza	10 gg per l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed Immediata comunicazione all'Ente Comunale
impianti alimentati a gpl col pavimento al di sotto del piano campagna	15 gg per l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	2° Passaggio con onere a carico dell'utente ed Immediata comunicazione all'Ente Comunale
dispositivo di intercettazione combustibile automatica mancante o scollegato (ove previsto)	15 gg per l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale
locali centrali termiche con potenza installata superiore a 35 kw ad uso non esclusivo e con presenza di materiale infiammabile	10 gg per l'adeguamento e Prescrizione fino all'adeguamento	Immediata comunicazione all'Ente Comunale

Settore "Controllo Impianti Termici"

Qualora l'impianto risultasse non idoneo di II° livello, con grave deficienza dell'impianto che comporti un elevato rischio per l'incolumità dell'utente, il tecnico deve richiedere all'occupante l'immediata disattivazione dell'impianto e darne immediata comunicazione alla società TERRA DI LAVORO S.p.A. per gli opportuni provvedimenti.

Sul Rapporto di Prova sarà riportata la diffida all'uso dell'impianto.

In caso di omissione di consegna, incompletezza e/o inidoneità della documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo ripristino dell'impianto termico a norma di legge, nei modi e termini prestabiliti, l'ufficio Impianti termici provvederà ad effettuare un ulteriore controllo con onere a carico del Responsabile dell'impianto termico secondo la tariffa ordinaria prevista, a fronte di non conformità individuate in precedenza.

In caso di mancato adeguamento delle non conformità rilevate in precedenza, su segnalazione dell'Organismo di controllo, la Provincia di Caserta provvederà ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 15, comma 5 e 6 del Dlgs n. 192/2005 e s.m.i.

Art. 18**Sanzioni Amministrative**

La Provincia di Caserta, su segnalazione dell'Organismo di controllo, con il presente Regolamento adotta le seguenti sanzioni amministrative :

- 18.1 Ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge Regionale il Comune, in qualità di Autorità competente, provvede all'accertamento ed alla riscossione delle sanzioni amministrative connesse con la violazione degli obblighi previsti dal Titolo II della suddetta legge regionale e dal presente Regolamento, in base alle norme ed ai principi di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo.
- 18.2 Le violazioni al presente Regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alle norme di legge di cui al comma precedente, saranno contestate ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo Unico Enti Locali), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, applicando una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 in base alla natura della violazione.
- 18.3 Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 2081, n. 689.
- 18.4 Per quanto disposto nei commi precedenti, La Provincia di Caserta, provvede all'irrogazione e all'introito delle sanzioni amministrative di seguito elencate:
- 18.4.1 al responsabile dell'impianto termico che non abbia provveduto a far effettuare i controlli e le manutenzioni periodiche di cui agli artt. 8 e 9 della Legge regionale, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista all'art. 15, comma 5 del D.lgs. 20 agosto 2005, n. 192, determinata nella misura minima di € 500,00 e massima di € 3.000,00;
- 18.4.2 al responsabile dell'impianto per il quale, in sede d'ispezione o di accertamento documentale, venga rilevato un rendimento inferiore ai minimi previsti dalla legge (Allegato B del D.P.R. 74/2013), sarà contestata la violazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 10/91 ed applicata la sanzione prevista all'art. 34, comma 5, della stessa legge, determinata nella misura minima di € 516,46 e massima di € 2.582,28;
- 18.4.3 all'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00 prevista dall'art. 15, comma 6 del D.lgs. 20 agosto 2005, n. 192 e l'Autorità competente ne potrà dare comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- 18.4.4 al proprietario di una singola unità immobiliare ubicata in immobile dotato di impianto centralizzato di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102, che non ha provveduto ad installare un sotto-contatore per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di

Settore "Controllo Impianti Termici"

acqua calda per ciascuna unità, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascuna unità immobiliare; al proprietario di una singola unità immobiliare ubicata in immobile dotato di impianto centralizzato di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) del D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102, che non ha provveduto ad installare, ove non sia possibile o efficiente l'installazione di sotto-contatori, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 16 comma 7 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascuna unità immobiliare.

- 18.4.5 all'operatore che effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15,00 a € 46,00;
- 18.4.6 all'installatore che non redige l'atto di cui all'articolo 284, comma 1 del D.lgs. 152/2006, o lo redige in modo incompleto, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti, o non lo invia unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ai sensi dell'art. 288 comma 1 del suddetto decreto legislativo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00;
- 18.4.7 al soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1 del D.lgs. 152/2006 nei termini prescritti, sarà applicata la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente;
- 18.4.8 al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.lgs. 152/2006 o non lo trasmette all'Autorità competente nei termini prescritti, sarà applicata la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 21.4.7;
- 18.4.9 alle parti che sottoscrivono un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 della Legge 10/91, sarà applicata una sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso;
- 18.4.10 ai soggetti a vario titolo di seguito citati sarà contestata la violazione al presente Regolamento ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003, e sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 nei casi elencati:
- a) al responsabile dell'impianto che non abbia provveduto a far effettuare entro i termini stabiliti le opere di adeguamento prescritte dal Comune di Caserta a seguito di accertamenti e/o ispezioni;
 - b) al responsabile dell'impianto che non abbia osservato gli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli impianti termici e della comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, al responsabile impianto che non consegni la documentazione in caso di trasferimento dell'immobile al nuovo avente causa e/o ai soggetti competenti per la mancata o incompleta compilazione del libretto d'impianto;
 - c) all'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che omette di comunicare la propria nomina/revoca al Comune entro dieci giorni ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) della Legge Regionale;
 - d) al terzo responsabile che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale, che omette di comunicare la propria nomina al Comune entro dieci giorni e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico entro due giorni;

Settore "Controllo Impianti Termici"

- e) al responsabile di impianto termico singolo a servizio di specifica unità immobiliare che omette di comunicare al Comune entro trenta giorni il cambio nominativo dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo;
- f) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che rifiuti l'accettazione dell'avviso di ispezione o non abbia cura di effettuarne il ritiro nei tempi previsti o non avvisi il terzo responsabile, ove nominato, dell'eventuale avviso di ispezione impianto ricevuto;
- g) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che, al momento dell'ispezione di cui abbia ricevuto regolare avviso, risulti assente, rifiuti l'accesso dell'ispettore all'immobile sede dell'impianto per le attività previste o rifiuti di apporre la propria firma per la sottoscrizione del rapporto di ispezione;
- h) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che rifiuti la corresponsione del CIT al manutentore/installatore in sede di controllo di efficienza energetica;
- i) al responsabile impianto termico a qualsiasi titolo che non provveda ad inoltrare, entro 30 giorni, formale comunicazione circa le variazioni intercorrenti/ condizioni relative allo stato dell'impianto quali la dismissione, la disattivazione temporanea (distacco fornitura energia, lavori ristrutturazione dell'immobile, ecc.), la condizione di esclusione dell'impianto alle norme di cui al presente Regolamento (esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per singola unità, ubicazione in territori non di competenza, ecc.), l'inesistenza dell'impianto;
- j) al manutentore installatore che non abbia trasmesso entro 60 giorni dalla redazione il RCEE e relativo CIT ove dovuto e/o che non abbia esplicitamente definito e dichiarato in forma scritta al responsabile impianto quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano effettuate;
- k) all'installatore che non abbia provveduto all'accatastamento di un nuovo impianto entro 30 giorni;
- l) ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici ubicati nei territori di competenza dell'Ente che non ottemperano all'invio telematico dei dati previsti dall'art. 29 della Legge Regionale (art. 9, comma 3 lettera b) del D.lgs. 192/2005) al catasto impianti termici comunale, entro il 31 marzo di ogni anno;

18.5 In relazione alle sanzioni previste nel comma precedente, si dispone ulteriormente:

- a) contemporaneamente all'emissione del Verbale, l'Autorità competente attraverso l'Organismo Incaricato potrà richiedere, ove ne ricorra il caso, la sospensione della fornitura di gas o la chiusura dell'impianto termico oggetto della contestazione (come previsto all'art.16, comma 6 del D.lgs. 23.05.2000 n. 164);
- b) ove possibile la violazione sarà contestata immediatamente tramite il "*Verbale di ispezione*", oppure mediante il "*Verbale di accertamento di violazione di legge sanzionata in via amministrativa*", notificato sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
- c) chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui all'art. 20.4 commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentabile fino al doppio;
- d) le sanzioni di cui al presente Regolamento verranno comminate applicando le procedure previste dalla vigente normativa e, in particolare, dalla Legge 689/81 e s.m.i.;
- e) gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni potranno essere utilizzati dall'Autorità competente per finanziare azioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni.

La Provincia di Caserta potrà finalizzare le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo a forme di agevolazioni economiche da individuarsi con successivo atto e determinazione per fascia di reddito attraverso il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Art. 19

Pagamenti e diffide

L'Organismo di controllo, sarà remunerato direttamente dagli utenti secondo i contributi previsti dal presente Disciplinare. Sarà pertanto suo compito esclusivo emettere i relativi bollettini con gli importi previsti, stabilire le modalità e i tempi di pagamento.

- a) In caso di mancato pagamento degli oneri entro i termini comunicati all'utente, l'importo di tali oneri, incrementati delle spese amministrative, è recuperato sia stragiudizialmente (invito al pagamento e messa in mora) che coattivamente mediante iscrizione a ruolo, come da autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/12/2010 req.1 foglio 143; oppure a mezzo ingiunzione così come previsto dal R.D. 14/04/1910, n. 139 e ss.mm.ii., in quanto presupposto essenziale per il conseguimento dell'obiettivo definito.

Al servizio di riscossione, anche per eventuali diffide e riscossioni coattive dei costi, in caso di inadempimento dell'utente, provvederà la Provincia di Caserta ovvero l'organismo incaricato

Art. 20

Istituzione di una commissione

Al fine di dirimere eventuali controversie derivanti dall'attività di accertamento ed ispezione della Provincia di Caserta o dell'Organismo Incaricato, è istituita una commissione permanente costituita da :

- Un rappresentante della Provincia di Caserta;
- Il Responsabile del Settore Controllo Impianti Termici dell'Organismo Incaricato;
- Un rappresentante delle associazioni di categoria degli operatori del settore impianti termici;
- Un rappresentante dell'associazione dei consumatori.

Art. 21

Campagna di Informazione

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge Regionale, l'Autorità Competente, anche in coordinamento con la Regione Campania, può promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge.

La Provincia di Caserta, o l'organismo incaricato, anche in coordinamento con La Regione Campania, effettuerà una campagna di informazione, rivolta agli utenti, così articolata:

realizzazione e diffusione in tutti i Comuni della Provincia di Caserta di un manifesto/avviso, che riassume i precetti del presente regolamento;

Settore "Controllo Impianti Termici"

invio di opuscolo o lettera informativa per ogni nucleo familiare e operatore economico con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali di competenza provinciale;

fornitura a tutti i Comuni dell'opuscolo o lettera informativa di cui al punto precedente;

ulteriore informazione attraverso l'apposito sportello informativo e sito on-line dedicato;

diffusione delle modalità di implementazione dei controlli e degli ulteriori adempimenti derivanti dal presente Regolamento tramite giornali, televisioni e radio locali;

momenti di incontro rivolti agli operatori del settore.

Dando seguito al disposto dell'art. 16 comma 3 della Legge Regionale, la Provincia di Caserta ovvero l'Organismo Incaricato, può promuovere e sottoscrivere protocolli di intesa con le associazioni di categoria degli operatori di settore allo scopo di promuovere attività info/formative e con le associazioni a difesa dei consumatori allo scopo di calmierare i prezzi per le attività di controllo e manutenzione.

Art. 22**Modifica disciplinare Tecnico e nuove disposizioni Legislative**

Il presente Disciplinare potrà essere modificato in comune accordo tra l'Autorità Competente e l'Organismo Territoriale di Controllo, sia per gli adeguamenti alla normativa che regola il settore che per gli aggiornamenti dell'indice ISTAT scaturiti dalla variazione del costo della vita, nonché in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare l'esercizio della funzione anche in una logica di collaborazione con i cittadini interessati e gli operatori del settore.

Per tutto quanto non espressamente menzionato dal presente Disciplinare si fa riferimento alle normative tecniche ed amministrative nazionali vigenti in materia ed alle disposizioni di cui alla Legge Regionale, così come richiamato all'art. 30 della anzidetta Legge Regionale.

Art. 23
Decorrenza dei Termini

Il presente disciplinare entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività e costituisce abrogazione integrale del precedente.

Tutto quanto previsto dal DPR 74/2013, ha valore a partire dalla stagione termica 2015.

La variazione delle periodicità e tariffe per campagna di controllo, di cui al Decreto del Presidente_n. 29 del 08/02/2022, hanno validità dalla stagione termica 2022

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 08/02/2022		
A- TABELLA ADEGUATA - TRASMISSIONE RCEE CON BOLLINO VALIDA DAL 2022 (CIT)		
POTENZA TERMICA	COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO E GPL), LIQUIDI (GASOLIO), OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDI	
	Validità	Contributo autodichiarati
per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW	BIENNALE	18
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	36 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	36 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	72 €
POTENZA TERMICA	MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	
	Validità	Contributo autodichiarati
per impianti da 12 Kw ed inferiori a 35 kW	BIENNALE	16
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	36 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	36 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	72 €
POTENZA TERMICA	IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	
	Validità	Contributo autodichiarati
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	16 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	36 €
POTENZA ELETTRICA NOMINALE	IMPIANTI COGENERATIVI	
	Validità	Contributo autodichiarati

Settore “Controllo Impianti Termici”

Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	16 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	36 €
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale	-	50 % della tariffa dovuta

Settore “Controllo Impianti Termici”

B – TABELLA ADEGUATA ISPEZIONI ONEROSE 2022 (CAI)		
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA distinto per CLASSE DI POTENZA	Validità	Contributo non autodichiarati
per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW	Biennale	€ 100,00
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	€ 120,00
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	€ 200,00
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	€ 250,00
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale		50 % della tariffa dovuta
POTENZA TERMICA	MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	
	Validità	Contributo autodichiarati
per impianti da 12 Kw ed inferiori a 35 kW	BIENNALE	100
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	120 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	200 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	250 €
POTENZA TERMICA	IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	
	Validità	Contributo autodichiarati
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	100 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	120 €
POTENZA ELETTRICA NOMINALE	IMPIANTI COGENERATIVI	
	Validità	Contributo autodichiarati
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	100 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50 ed inferiore ai 150	Biennale	180 €

Settore “Controllo Impianti Termici”

Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 150	Biennale	250 €
A tali importi deve essere aggiunta l'IVA prevista per legge		

La variazione delle tariffe e validità delle dichiarazioni per campagna di controllo, di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n. 119 del 22.06.2018, hanno validità dalla stagione termica 2019.

A- TABELLA ADEGUATA - TRASMISSIONE RCEE CON BOLLINO VALIDA DAL 2019 al 2021		
POTENZA TERMICA	COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO E GPL), LIQUIDI (GASOLIO), OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDI	
	Validità	Contributo autodichiarati
per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW	ANNUALE	8
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	60 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	60 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	80 €
POTENZA TERMICA	MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	
	Validità	Contributo autodichiarati
per impianti da 12 Kw ed inferiori a 35 kW	ANNUALE	8
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	60 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	60 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	80 €
POTENZA TERMICA	IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	
	Validità	Contributo autodichiarati
Per impianti superiore ai 10 kw	Biennale	60 €
POTENZA ELETTRICA NOMINALE	IMPIANTI COGENERATIVI	
	Validità	Contributo autodichiarati
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	30 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	60 €
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale	-	50 % della tariffa dovuta

B – TABELLA ADEGUATA ISPEZIONI ONEROSE 2019 al 2021		
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA distinto per CLASSE DI POTENZA	Validità	Tariffa non autodichiarati
per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW	Biennale	€ 80,00
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	€ 100,00
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	Maggiore o uguale a 100 kW e minore di 350 kW € 125,00 + 0.80 € per ogni kw maggiore di 100 kw
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	Maggiore o uguale a 350 kW € 500,00+0.80 € per ogni kw oltre i 350 kw con tetto max di € 1000.00 per ogni impianto
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale		50 % della tariffa dovuta
A tali importi deve essere aggiunta l’IVA prevista per legge		
-		

Per le stagioni termiche precedenti al 2019, resteranno in vigore le tariffe previgenti e qui riportate

A- TABELLA 2018 TRASMISSIONE RCEE CON BOLLINO		
POTENZA TERMICA	COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO E GPL), LIQUIDI (GASOLIO), OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDI	
	Validità	Tariffa autodichiarati
per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW	Biennale	10 €
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	60 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	60 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	80 €
POTENZA TERMICA	MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	
	Validità	Tariffa autodichiarati
per impianti da 12 Kw ed inferiori a 35 kW	Biennale	10 €
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	60 €
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	60 €
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	80 €
POTENZA TERMICA	IMPIANTI ALIMENTATI DA Teleriscaldamento	
	Validità	Tariffa autodichiarati
Per impianti superiore ai 10 kw	Biennale	60 €
POTENZA ELETTRICA NOMINALE	IMPIANTI COGENERATIVI	
	Validità	Tariffa autodichiarati
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	30 €
Impianti con potenza elettrica(PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	60 €
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale	-	50 % della tariffa dovuta

B – TABELLA ISPEZIONI ONEROSE 2018		
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA distinto per CLASSE DI POTENZA	Validità	Tariffa non autodichiarati
per impianti da 5 Kw ed inferiori a 35 kW	Biennale	€ 50,00
per impianti da 35 kW ed inferiore ai 100 Kw	Biennale	€ 100,00
per impianti da 100 kW e minori di 350 Kw	Annuale	Maggiore o uguale a 100 kW e minore di 350 kW € 125,00 + 0.80 € per ogni kw maggiore di 100 kw
per impianti da 350 kW e oltre	Annuale	Maggiore o uguale a 350 kW € 500,00+0.80 € per ogni kw oltre i 350 kw con tetto max di € 1000.00 per ogni impianto
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale		50 % della tariffa dovuta
A tali importi deve essere aggiunta l’IVA prevista per legge		

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

PERIODICITÀ DELLA TRASMISSIONE E/O CONSEGNA DEI «CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE) e/o RAPPORTO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO (RCM) degli impianti a biomassa solida» SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 KW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 KW (Ai sensi dell’art. 8, commi 1,2 e 5 DPR 74/13)

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA ²	CADENZA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E MANUTENZIONE (ANNI)	TIPOLOGIA RCEE ³
IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA	GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO E SOLIDO	10 Kw > P ≤ 100 Kw P > 100 Kw	ALMENO OGNI 2 ALMENO OGNI 1	RCEE TIPO 1
	GENERATORI ALIMENTATI A GAS (METANO O GPL)	10 Kw > P < 100 Kw	ALMENO OGNI 4	RCEE TIPO 1
		CONTROLLI SUCCESSI AL PRIMO	ALMENO OGNI 2	
IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO E MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO A FIAMMA DIRETTA	12 Kw > P < 100 Kw	ALMENO OGNI 4	RCEE TIPO 2
		P > 100 Kw	ALMENO OGNI 2	
	POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO	P > 12 Kw	ALMENO OGNI 4	RCEE TIPO 2
	POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO ALIMENTATE DA ENERGIA TERMICA	P > 12 Kw	ALMENO OGNI 2	RCEE TIPO 2
IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA	P > 10 Kw	ALMENO OGNI 4	RCEE TIPO 3
IMPIANTI COGENERATIVI	MICROGENERAZIONE	PEL < 50 KW	ALMENO OGNI 4	RCEE TIPO 4
	UNITÀ COGENERATIVE	PEL ≥ 50 KW	ALMENO OGNI 2	RCEE TIPO 4
P= POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE				
PEL= POTENZA ELETTRICA NOMINALE				